



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 46/2020 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 28/12/2020

Oggetto: MODIFICA ART. 11, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU":

L'anno 2020 addì 28 del mese di dicembre alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Comunale appositamente convocato.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ANTOGNAZZA ERICA	CONSIGLIERE	Presente
CANDIANI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
CERIANI CLAUDIO	PRESIDENTE del CONSIGLIO	Presente
GALLI DARIO	CONSIGLIERE	Assente
MARCHIORI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
MARTEGANI FEDERICO CARLO	CONSIGLIERE	Assente
RUSSO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
D'ARCANGELO DANILO	CONSIGLIERE	Presente
DEMARCHI CHANTAL	CONSIGLIERE	Presente
PULEO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
TRAMONTANA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
PRESTINONI MAURO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
VISCARDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
CAVALOTTI LAURA FIORINA	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
FERRARIO ERMANNA	CONSIGLIERE	Presente in collegamento
PLEBANI ALFIO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento

Assenti: 2, Galli Dario, Martegani Federico Carlo.

Presenti **15**:

Presenti in sala 8: Bascialla Giuseppe, Antognazza Erica, Ceriani Claudio, Marchiori Fabio, Russo Giovanni, D'Arcangelo Danilo, Demarchi Chantal, Tramontana Rosario;

Presenti in collegamento 7: Candiani Stefano, Salvatore Puleo, Prestinoni Mauro, Viscardi Marco, Cavalotti Laura Fiorina, Ferrario Ermanna, Plebani Alfio

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti in sala il Vice Sindaco Accordino Franco Roberto e gli Assessori Colombo Marinella, Martegani Erika, Morbi Alessandro e Pipolo Vito.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica a porte chiuse in ragione delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La seduta viene contestualmente trasmessa in diretta streaming.

A causa dell'emergenza epidemiologica è inoltre attivato un collegamento in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting per permettere ai Consiglieri e agli Assessori che lo desiderano di partecipare alla seduta da remoto.

Tale collegamento audio/video è strutturato in maniera tale da:

- garantire al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale la possibilità di accertare l'identità dei Componenti che intervengono in videoconferenza;
- consentire a tutti i componenti dell'adunanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatarne l'andamento insieme al Segretario e di proclamare i risultati delle votazioni.

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale)

Il Presidente CERIANI CLAUDIO, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento all'ordine del giorno

MODIFICA ART. 11, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU":

Relaziona l'Assessore COLOMBO MARINELLA.

Il Consigliere Cavalotti chiede delle precisazioni.

Interviene l'Assessore Colombo per fornire i chiarimenti richiesti.

Al termine del dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della "Nuova IMU" con efficacia dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto opportuno prevedere la modifica del comma 6 dell'art. 11 "Valore venale delle aree edificabili", al fine di meglio definire la disciplina, ai fini dell'imposizione IMU, delle aree pertinenziali;

Dato atto che la proposta di modifica del comma 6 dell'art. 11 del Regolamento Comunale in parola è la seguente:

Art. 11, comma 6 - Testo attuale	Art. 11, comma 6 - Testo variato
<p>6. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 - "Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo".</p>	<p>6. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 - "Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo".</p> <p>In caso di parziale utilizzazione edificatoria dell'area, non accatastata unitariamente al fabbricato, è possibile applicare una riduzione al valore definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1. A tal fine è necessario fornire all'Ufficio Tributi atto di asservimento urbanistico o calcolo planivolumetrico, certificato da un tecnico abilitato, o copia dello stesso derivante da pratica edilizia regolarmente presentata all'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata, che dimostrino l'asservimento urbanistico. La riduzione del valore è da calcolarsi proporzionalmente alla superficie / volumetria residua del lotto.</p> <p>Non sono considerate fabbricabili ai fini IMU le aree con superficie edificabile complessiva inferiore a mq 300; la stessa agevolazione è applicabile ai terreni edificabili di contribuenti proprietari di più particelle contigue la cui superficie complessiva sia inferiore a mq 300.</p> <p>Alle aree fabbricabili con superficie complessiva inferiore a mq 500, o la cui edificabilità è particolarmente ridotta a causa della conformazione fisica / topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, è applicabile una riduzione del 20% del valore deliberato di cui all'art. 11, comma 1.</p> <p>Per l'applicazione delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti, è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU su modello ministeriale, entro il termine previsto dalla normativa nazionale; l'agevolazione non può avere efficacia retroattiva.</p>

Dato atto che la suddetta proposta di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della "Nuova IMU" è stato esaminato dalla Commissione Consiliare III - Finanze, Bilancio, Patrimonio in data 16/12/2020;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, indicato nella Relazione/Verbale al Bilancio di Previsione 2021/2023 n. 20 del 11/12/2020;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la modifica del comma 6 dell'art. 11 "*Valore venale delle aree edificabili*" del Regolamento Comunale per l'applicazione della "Nuova IMU", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2020, come di seguito specificato:

Art. 11, comma 6 - Testo attuale	Art. 11, comma 6 - Testo variato
<p>6. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 - "Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo".</p>	<p>6. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 - "Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo".</p> <p>In caso di parziale utilizzazione edificatoria dell'area, non accatastata unitariamente al fabbricato, è possibile applicare una riduzione al valore definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1. A tal fine è necessario fornire all'Ufficio Tributi atto di asservimento urbanistico o calcolo planivolumetrico, certificato da un tecnico abilitato, o copia dello stesso derivante da pratica edilizia regolarmente presentata all'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata, che dimostrino l'asservimento urbanistico. La riduzione del valore è da calcolarsi proporzionalmente alla superficie / volumetria residua del lotto.</p> <p>Non sono considerate fabbricabili ai fini IMU le aree con superficie edificabile complessiva inferiore a mq 300; la stessa agevolazione è applicabile ai terreni edificabili di contribuenti proprietari di più particelle contigue la cui superficie complessiva sia inferiore a mq 300.</p> <p>Alle aree fabbricabili con superficie complessiva inferiore a mq 500, o la cui edificabilità è particolarmente ridotta a causa della conformazione fisica / topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, è applicabile una riduzione del 20% del valore deliberato di cui all'art. 11, comma 1.</p> <p>Per l'applicazione delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti, è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU su modello ministeriale, entro il termine previsto dalla normativa nazionale; l'agevolazione non può avere efficacia retroattiva.</p>

2. di dare atto che la suddetta modifica avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

4. di provvedere altresì a pubblicare, sul sito istituzionale di questo Ente e nella sezione dedicata, l'allegato Regolamento modificato;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE del CONSIGLIO
CERIANI CLAUDIO

II SEGRETARIO
BELLEGGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3401/2020 del SETTORE FINANZIARIO ad oggetto: MODIFICA ART. 11, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU": si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 17/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3401/2020 ad oggetto: MODIFICA ART. 11, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU": si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 17/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 28/12/2020

Oggetto: MODIFICA ART. 11, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU": .

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2020.

Tradate, 30/12/2020

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.